

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2919 di lunedì 03 settembre 2012

## Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate

*In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle procedure e principi generali.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-VISIBILE ?#>

Brescia, 3 Sett ? Facciamo brevemente il punto sul percorso delle **procedure standardizzate per la valutazione dei rischi** che moltissime piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10 lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei prossimi mesi.

Partiamo dall'ennesima **proroga** lasciata in eredità dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese". L'obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal **31 dicembre 2012**.

Il **16 maggio**, qualche giorno dopo il decreto legge, la **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.

Successivamente l'accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all'interno di un **decreto ministeriale**, ma il 25 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni ? come ricordato da Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti, probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano il parere preliminare positivo necessario.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD073] ?#>

È evidente che la proroga del Decreto legge 57/2012 andava nella direzione non solo di attendere l'approvazione delle procedure da parte della Commissione Consultiva, ma di **dare più tempo alle aziende** per adattarsi ad un nuovo obbligo. Tuttavia questo tempo, malgrado la buona volontà delle parti in gioco, è venuto perdendosi per strada.

Pensando ottimisticamente ad un parere positivo in sede di Conferenza Stato Regioni già a settembre e a un decreto interministeriale in uscita già a ottobre, le aziende finiranno con l'avere pochi mesi, forse solo due, per adeguarsi alle nuove indicazioni e realizzare un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate.

Indicazioni che, sebbene approvate dalla Commissione Consultiva e soggette probabilmente a variazioni non sostanziali, non sono ancora state diffuse in forma definitiva.

Ecco perché, attraverso questa lunga premessa e in deroga ad una nostra buona abitudine, decidiamo di **pubblicare unabozza del futuro provvedimento**, una bozza tra quelle più attendibili che circolano già in rete.

Almeno **le imprese potranno cominciare a valutare i principi e l'impatto del provvedimento**, impatto che non potrà che essere rilevante se, come ricordato da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese), la precedente autocertificazione in alcune situazioni consisteva concretamente nel non operare la valutazione richiesta dalla normativa.

Il testo che riportiamo è tratto dal sito della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e comprende sia le procedure standardizzate, sia la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi, come approvati dalla Commissione Consultiva.

La prima parte del documento è una sorta di manuale che non si ferma alla compilazione del Dvr, ma offre specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento della valutazione dei rischi.

Lo **schema della procedura** prevede **quattro passi**:

- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni** (descrizioni generali dell'azienda, delle lavorazioni e mansioni);
- individuazione dei pericoli presenti in azienda**;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate** (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
- definizione del programma di miglioramento** (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure).

Il documento riporta inoltre il **campo di applicazione**: la procedura "si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma **può essere utilizzata** anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).

Dopo aver riportato uno **schema riepilogativo** che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise **istruzioni operative** per operare i quattro "passi" che abbiamo già evidenziato.

Il documento sottolinea e sintetizza i **principi generali** che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle **misure di riduzione e controllo dei rischi** (D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):

- "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza".

Infine la **modulistica** comprende, a meno di future variazioni:

- l'intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
- modulo relativo all'individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.

Sottolineiamo ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un **testo provvisorio**, soggetto dunque a variazioni.

Sperando in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.

CNA ? Bozza relativa al contenuto delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi approvate dalla Commissione consultiva permanente il 16 maggio 2012 e in via di recepimento in un futuro decreto interministeriale.

Tiziano Menduto

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).